

Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Art. 4

(Esperti apistici)

- 1.** Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.
- 2.** Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:
 - a)** il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;
 - b)** il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.
- (2)**
- 3.** Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.
- 4.** Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.
- 5.** Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
- 6.** Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.
- 7.** Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un

tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio regionale competente, conforme alle disposizioni stabilite con regolamento regionale.

(3)

8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016

2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016

3 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 26, lettera e), L. R. 25/2016